

Linee guida per l'erogazione della FaD sincrona

durante lo stato di emergenza e epidemiologica da COVID-19

Approvate con D.D. n.1162 del 08.10.2021

Premesse

Le seguenti Linee guida si applicano sull'intero territorio regionale e vengono incontro alle esigenze di flessibilità degli Organismi Formativi per la fase di avvio e di gestione dei progetti di formazione riconosciuti o finanziati dalla Regione o da Arpal Umbria durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

L'ordinanza della Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 33 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese dal 15 giugno 2021" ha riconsentito l'esercizio delle attività di formazione professionale "in presenza" nel rispetto delle indicazioni riportate nelle schede tecniche individuate negli allegati 8 e 9 del DPCM dell'11/06/2020.

Arpal Umbria, tenuto conto del Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, conferma la possibilità per gli Enti di formazione di erogare la formazione teorica, in modalità FAD sincrona.

FORMAZIONE TEORICA in FAD SINCRONA

Tale modalità di erogazione può riguardare soltanto le competenze di base e trasversali e quelle tecnico-professionali per le quali non è richiesta l'attività pratica diretta.

L'erogazione, tramite tale modalità, a decorrere dalla data di pubblicazione delle suddette linee guida sul portale Istituzionale di ARPAL Umbria (18.10.2021), potrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme software che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.



La piattaforma utilizzata dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in univoci e personali di docenti e discenti, report individuali per ciascun utente con evidenza dell'ora di accesso e della durata della connessione, comprese interruzioni e/o pause eventualmente intervenute, informazioni sulla tipologia di attività in corso, evidenza delle prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici e in formato pdf;
- elaborazione di un report che riporti tutti i riferimenti al progetto (tipologia Avviso, titolo progetto, codice SIRU, eventuale codice attività) e alla persona titolare del report (nome e cognome, codice fiscale, qualifica docente; discente; tutor);
- collegamento sincrono audio e video che consenta a tutti i partecipanti la condivisione simultanea;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.
- un accesso alle attività formative libero ed immediato al personale incaricato dei controlli, ovvero senza la necessità di autorizzazioni preventive da parte dell'organismo formativo.

Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale dovranno essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula".

Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma.

Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, piattaforma in uso.

Sia per i corsi attualmente in svolgimento che per quelli non ancora avviati, le Agenzie formative dovranno comunicare al competente Servizio l'avvio/la prosecuzione con la modalità FAD e trasmettere allo stesso quanto segue:

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale;
- l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell'utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

Si precisa infine il divieto di "simultaneità" nell'erogazione della Fad per UFC previste nell'ambito di più progetti formativi (R.N.F.)



ATTIVITA' PRATICHE E DI LABORATORIO

Le attività pratiche e di laboratorio, che necessitano quindi della presenza dell'allievo, devono obbligatoriamente realizzarsi "in presenza" nel rispetto del protocollo previsto per il settore e per lo specifico luogo ove si realizza l'attività.

Eccezione è prevista, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, per le attività pratiche dei percorsi per l'esercizio del Diritto Dovere qualora gli Enti, siano in possesso di strumentazioni e dispositivi tecnologici necessari per l'erogazione di modalità didattiche fondate sulla cosiddetta realtà aumentata, a seguito della DD. n.492 del 05/05/2021, e se ricorrono particolari situazioni e documentate e limitate nel tempo (ad esempio certificati medici).

Per attivare questa modalità FAD a favore dei casi eccezionali indicati, l'organismo formativo chiede autorizzazione al competente Servizio nella quale:

- indica che le attività sono riproducibili con gli strumenti della realtà aumentata
- indica la motivazione urgente e certificata dalla quale risulta la necessità di chiedere l'utilizzo della FAD;
- dichiara che possiede la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona. In particolare indica: la strumentazione che prevede di utilizzare per i collegamenti on line, che tale strumentazione consente di far seguire le lezioni contestualmente a quelle che si svolgono in classe; garantisce la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione attraverso report automatici, il web link per il collegamento e l'indicazione del numero di giorni per i quali prevede l'uso della FAD (es. coincidente con il periodo di malattia contenuto nel certificato);
- dichiara di aver verificato che l'allievo o il docente ha la strumentazione tecnica per seguire l'attività in FAD.